

Adempimenti antiriciclaggio per le società finanziarie (iscritte negli elenchi ex artt. 106, 107, 113 del tub) ed i cambiavalute

(valido dal 1/1/2007)

Ai sensi del decreto 142/2006 e del Provvedimento UIC 24 febbraio 2006, le società finanziarie ed i cambiavalute devono:

- identificare i clienti;
- istituire l'archivio unico informatico;
- registrare e conservare nell'archivio unico informatico i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni e ai rapporti;
- istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori, anche per approfondire la conoscenza dei propri clienti;
- valutare con continuità l'attività posta in essere dal cliente, individuando eventuali incongruenze rispetto al profilo di rischio di riciclaggio;

Gli intermediari devono inoltre rispettare le prescrizioni in materia di Protezione dei dati e delle informazioni (informativa e trattamento dei dati).

Le società finanziarie e i cambiavalute non devono inviare i dati aggregati mensili a meno che non siano abilitati. Sono intermediari abilitati i soggetti indicati nell'art. 4, del d. lgs. 56/2004.

Tali obblighi si applicano in relazione alle operazioni e ai rapporti inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale. Ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione rilevano altresì le attività strumentali e connesse, così come definite dal d.m. 6 luglio 1994, pubblicato su G.U. del 22 luglio 1994 n.170. Sono invece escluse "tutte le incombenze funzionali alla amministrazione interna dell'intermediario" (es. acquisizione immobile per l'esercizio dell'attività, regolamento di forniture per l'acquisizione di materiali o strumenti, pagamento stipendi ai dipendenti, ecc.).

Per gli intermediari ad oggetto misto (quali, ad esempio, gli intermediari ex art. 113 TUB) rilevano solamente le attività a contenuto finanziario. Coerentemente a tale principio, il finanziamento ricevuto dai soci e dalle società partecipate non è considerato un'operatività inerente lo svolgimento di attività finanziaria ma piuttosto un fatto interno societario; i rapporti e le operazioni collegate al finanziamento da parte dei soci e delle società partecipate non sono pertanto oggetto di registrazione in archivio unico informatico. I rapporti continuativi registrati in applicazione delle previgenti disposizioni devono essere chiusi (valore 26 dell'attributo A52).

Parimenti, l'acquisto (o la vendita) di azioni proprie non viene considerato attività finanziaria ma piuttosto un fatto interno societario e pertanto non è oggetto di registrazione in archivio unico informatico.

Poiché l'instaurazione di un rapporto contrattuale con l'agente in attività finanziaria per il collocamento presso il pubblico dei prodotti finanziari è funzionale allo svolgimento di attività finanziaria, non sono oggetto di registrazione in archivio né il rapporto né l'operazione di pagamento di provvigioni all'agente.

Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione sussistono:

- in caso di accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi;
- in caso di modifica dei soggetti delegati ad operare sul rapporto;
- in caso di chiusura, qualora disposta da soggetto non in precedenza identificato (es. gli eredi di una successione ovvero in caso di rapporti al portatore);

- in caso di operazione, anche frazionata, che comporti la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a euro 12.500.

A differenza di quanto disposto nel regime previgente, si considerano rilevanti ai fini del frazionamento le operazioni eseguite dal cliente presso l'intera struttura degli intermediari e non più presso la singola dipendenza.

Al fine di valutare se si tratti di un'unica operazione, l'arco temporale di riferimento è quello compreso fra il giorno dell'operazione e i giorni lavorativi compresi nei sette precedenti.

L'espressione "altro rapporto continuativo" va intesa come rapporto di durata che rientra nell'esercizio di attività istituzionali, quali ad esempio:

1. la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario ed il rilascio di garanzie e di impegni di firma;
2. la prestazione di servizi di pagamento di cui all'art.106 del TUB;
3. l'assunzione di partecipazioni di cui all'art.106 del TUB;

In particolare, si evidenziano le principali fattispecie rilevanti per le società finanziarie.

Nell'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni: è rapporto continuativo la partecipazione comportante la titolarità di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società partecipata.

Nell'attività di emissione delle carte di credito e di debito: è rapporto continuativo il rapporto che si instaura con i titolari delle carte e con gli esercenti convenzionati.

Nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, per la società di cartolarizzazione non è rapporto continuativo il rapporto con il debitore ceduto

Nell'ambito di operazioni di acquisto dei crediti, il rapporto cedente - cessionario è rapporto continuativo oggetto di registrazione a meno che esso non si sostanzi in una sola operazione

In relazione al rapporto cessionario - debitore ceduto, l'obbligo di registrazione in archivio sussiste quando il cessionario conviene contrattualmente con il debitore ceduto una dilazione di pagamento in relazione ai crediti acquisiti in cessione.

Nella concessione di finanziamenti nella forma di rilascio di garanzie, l'obbligo di registrazione riguarda le sole garanzie rilasciate dall'intermediario a favore della clientela e non anche le garanzie prestate dalla clientela a latere di finanziamenti concessi dall'intermediario. I rapporti di garanzia oggetto di registrazione sono quelli sorti successivamente al 1° gennaio 2007. In particolare, sussiste l'obbligo di registrazione per le garanzie rilasciate dalla società finanziaria alle banche per debiti contratti da società partecipate.

In caso di emissione di prestito obbligazionario, non è rapporto continuativo il rapporto con il sottoscrittore, né devono essere registrate le operazioni connesse.

In caso di sottoscrizione da parte della società finanziaria di un prestito obbligazionario, emesso da una società terza, si realizza un'operazione di finanziamento per la quale sussiste l'obbligo di registrazione in archivio, sia con riferimento al rapporto che all'operazione (per quest'ultima, se gli importi movimentati superano la soglia di 12.500 euro)

TERMINI

La registrazione in archivio unico informatico deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione o dall'apertura, variazione e chiusura del rapporto.

Le informazioni registrate nell'archivio unico informatico devono essere conservate per i dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

Gli intermediari sono tenuti ad istituire l'archivio unico informatico solo qualora vi siano dati da registrare. Per i soggetti che svolgono in via prevalente l'attività di natura finanziaria di cui all'art.113 del TUB, l'obbligo di istituire l'archivio unico informatico sorge dalla notifica dell'avvenuta iscrizione. Le informazioni relative ai rapporti sorti anteriormente alla data della notifica ed ancora in essere alla stessa, dovranno essere registrati entro 6 mesi dalla notifica dell'avvenuta iscrizione; in particolare il campo "data" dovrà essere valorizzato con la data di notifica dell'avvenuta iscrizione nella citata sezione dell'elenco

I consorzi di garanzia collettiva fidi, come stabilito dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1 comma 882) non sono assoggettati agli obblighi di cui all'art. 2 della legge 197/1991 fintantoché non sarà recepita la terza direttiva antiriciclaggio.

PRINCIPI GENERALI DI REGISTRAZIONE

La registrazione relativa ai rapporti continuativi va tenuta unicamente dall'intermediario cui è imputato il rapporto, ancorché l'identificazione sia effettuata presso l'intermediario che viene in contatto con la clientela.

La registrazione delle operazioni deve effettuarsi dall'intermediario che viene in contatto con la clientela, con l'eccezione relativa ai bonifici di cui sotto.

Per la registrazione delle operazioni gli intermediari ex artt. 106, 107 e 113 del TUB ed i cambiavalute devono utilizzare le causali indicate nella tabella 6 del Provvedimento UIC. Sostanzialmente l'operatività verrà rappresentata sempre con la causale U2 (attributo A24 del tracciato record) con il segno A, se i mezzi di pagamento vengono consegnati dai clienti alla società, con il segno D se i mezzi di pagamento vengono consegnati dalla società ai clienti, a prescindere dalla tipologia di mezzo di pagamento utilizzato.

A differenza del regime previgente, in caso di ordini di pagamento o accreditamento a favore e/o d'ordine di società finanziarie in contropartita di clientela, gli obblighi di registrazione sono a carico sia degli intermediari che curano il trasferimento (banche, Poste, IMEL) sia delle società finanziarie, secondo le modalità definite dall'UIC (registrazione cd. semplificata).

La registrazione in forma semplificata delle movimentazioni avvenute a mezzo di bonifici prevede l'indicazione di nome, cognome (ovvero ragione sociale) e codice fiscale del titolare dell'operazione. Tali informazioni possono essere desunte anche da documentazione di tipo commerciale. Deve essere indicato nel campo Z l'intermediario bancario che interviene per conto del titolare dell'operazione e che ha proceduto, nelle forme previste dal D.M. 142/2006, all'identificazione dello stesso. Non devono essere indicati i dati riguardanti gli altri intermediari che curano il trasferimento. La semplificazione, dunque, deve essere intesa in relazione alla struttura della registrazione. I dati relativi alle registrazioni effettuate in forma semplificata non devono essere inseriti nelle segnalazioni mensili aggregate che le eventuali società finanziarie abilitate inviano all'UIC. La registrazione in forma semplificata riguarda esclusivamente i bonifici - sia interni che esteri - e non i RID o le RI.BA.

Per le operazioni connesse alla procedura di "cash pooling" (anche estero) non è richiesta alle società finanziarie la registrazione in forma semplificata. Rimane fermo l'obbligo di registrare l'eventuale rapporto continuativo con le società del gruppo.

Per le transazioni regolate a mezzo bonifico (registrazione semplificata), la registrazione con la causale U2 deve essere completata con la valorizzazione dell'attributo A52 con '19' se si tratta di un ordine di addebitamento e con '18' se si tratta di un ordine di accreditamento.

Questa modalità di registrazione va osservata anche in caso di ordini di pagamento diretti all'estero e di ordini di accreditamento provenienti dall'estero.

La causale AA dovrà essere utilizzata solamente quando l'operazione viene disposta con un ordine impartito dal cliente all'intermediario italiano di movimentare, tramite ordini di pagamento o di accredito, disponibilità esistenti all'estero (operazioni cd. 'estero su estero').

La struttura di tale registrazione non è semplificata e pertanto dovrà riportare tutti i dati richiesti per i bonifici (in particolare ordinante e beneficiario) dalle disposizioni ministeriali (cfr. art.11, commi 8, 9 e 10).

ESEMPIO DI REGISTRAZIONE: ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI

Il rapporto è da registrare solo qualora si realizzi la titolarità di almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. La società finanziaria dovrà registrare nel quadro D gli estremi della società partecipata e nel quadro E i dati del soggetto/i autorizzato/i ad operare per conto della società (legale rappresentante o delegati specificatamente individuati).

Nel corso del rapporto la variazione del legale rappresentante della partecipata non è oggetto di registrazione.

Per l'operazione di acquisto partecipazioni per importi superiori a euro 12.500, che è oggetto di registrazione anche nel caso in cui non venga raggiunto il limite del 10% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria dei partecipanti, la società finanziaria dovrà indicare nel quadro D gli estremi del venditore della partecipazione.

La registrazione va effettuata sempre con la causale U2 (da inserirsi nell'attributo A24) e, qualora la transazione sia regolata a mezzo bonifico deve essere completata con la valorizzazione dell'attributo A52 con il valore '19'. La sezione F non deve essere valorizzata.

Nel campo B14 deve essere indicato l'importo movimentato con l'operazione.

L'operazione di acquisto della partecipazione sui mercati regolamentati non sarà registrata a nome del venditore per l'impossibilità di attribuire l'operazione ad un soggetto determinato ma sarà registrata indicando quale cliente l'intermediario cui la società finanziaria ha conferito l'ordine. In quest'ultimo caso, è sufficiente indicare la ragione sociale ed il codice fiscale.